



COMUNE DI DURAZZANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 17/06/2022

Oggetto:

Provvedimenti finanziari per l'anno 2022. Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Approvazione tariffe anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **12:30**, nella residenza comunale, regolarmente convocati, nell'appello nominale risultano i Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Alessandro CRISCI	Sindaco	Si	
Antonio D'IGLIO	Vicesindaco	Si	
Alessandro BUFFOLINO	Assessore	Si	

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Presiede il Alessandro CRISCI, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Carlo PISCITELLI, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere **Favorevole**.

Durazzano, 17/06/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Parere in ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere **Favorevole**.

Durazzano, 17/06/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

il comma 837 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;

il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 31.12.2020 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione/alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTI altresì:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs.28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il D.lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n.126/2014;
- il D.lgs. n.118/2011;
- il D.lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale n.1 del 3/1/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2022;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 31.05.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio previsione finanziario 2021-2023, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 118/2011;
- il DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739)" pubblicato in GU n.309 del 30-12-2021;
- il DECRETO 31 maggio 2022 "Differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (22A03404) (GU Serie Generale n.127 del 01-06-2022)", successivamente differito al 30 giugno 2022;

Tutto ciò premesso e considerato, a votazione unanime e palese

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2022, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Alessandro CRISCI

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio on line il **24/06/2022** al n. **322/2022**, per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Durazzano, 24/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Durazzano _____

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

È copia conforme all'originale.

Durazzano, 24/06/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI

Comune di DURAZZANO (BN) Canone unico patrimoniale e canone aree e spazi destinati al mercato (Legge 160/2019 art. 1 c. da 816 a 847) Approvazione delle tariffe (Classificazione comune fino a 10.000 abitanti)				
CAPO 1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE	TARIFFA STANDARD	MAGGIORAZIONE	RIDUZIONE	PUBBLICITA'
TARIFFA STANDARD ANNUA	30,00 €			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	0,60 €			
Pubblicità luminosa e proiezioni luminose		50%		
distribuzione depliant, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea	5,00 €			
diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro			50%	
diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali			50%	
CAPO 2 - OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI COMUNALI	TARIFFA STANDARD	MAGGIORAZIONE	RIDUZIONE	OCCUPAZIONI
TARIFFA STANDARD ANNUA	€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,30			
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità forfettaria - per utenza	€ 1,50			
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità forfettaria - importo minimo annuale	€ 800,00			
CATEGORIA 2			20%	
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE			50%	
OCCUPAZIONE REALIZZATA CON ISTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI CON SPETTACOLO VIAGGIANTE			70%	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE		CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	
occupazioni con passi carrai		20,00 €	15,00 €	
CAPO 3 - PUBBLICHE AFFISSIONI - manifesti, per singolo foglio base	TARIFFA STANDARD	MAGGIORAZIONI	RIDUZIONE	AFFISSIONI
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA - FORMATO 70 x100 (fino a 10gg)	0,60 €			
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONI		50%		
CASISTICHE DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO			50%	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE		Tariffa Primi 10gg	Tariffa per ogni periodo successivo di 5 giorni	
Pubbliche affissioni, formato 70x100 per foglio per giorno		0,60 €	0,90 €	
Pubbliche affissioni, di cui all'art. 30 del Regolamento		0,30 €	0,45 €	
CAPO 4 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE DESTINATI AI MERCATI	TARIFFA STANDARD	MAGGIORAZIONI	RIDUZIONE	MERCATI
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	€ 0,60			
CATEGORIA 2			20%	
MERCATI SETTIMANALI			50%	
OCCUPAZIONE OLTRE LE 9 ORE E FINO A 24 ORE		10%		